

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

**Che tipo di assicurazione è?**

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto, Incendio, Rapina, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali e atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Kasko, Collisione e Assistenza Stradale**. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



**Che cosa è assicurato?**

✓ **Furto, Incendio e Rapina**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi);
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- azione del fulmine;
- furto, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. **In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga al Valore a Nuovo previsto dal precedente articolo 15.**

✓ **Ricorso terzi da incendio**

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato. Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

✓ **Eventi naturali e atti vandalici ed Eventi sociopolitici**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- eventi naturali, quali tempeste, bufere di vento, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, caduta neve;
- atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione);
- grandine. Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

✓ **Rottura cristalli**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e, nel caso ciò non sia tecnicamente possibile, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000,00 (duemila).

✓ **Collisione**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione).

✓ **Kasko**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

✓ **Garanzie Accessorie**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare:

- La perdita della tassa di proprietà;
- i danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada;
- i danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici;
- Le lesioni subite dagli animali domestici trasportati;
- Il ripristino dei dispositivi di sicurezza;
- Le spese di dissequestro;
- Le spese di immatricolazione;
- Le spese di parcheggio e custodia;
- Le spese per il rifacimento delle chiavi.

✓ **Assistenza**

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali.

**N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.**



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autoveiture ad uso privato o ad uso promiscuo, da autocarri di peso inferiore ai 35 q.li;
- ✗ Tutti i mezzi con valore superiore ad Euro 100.000.



**Ci sono limiti di copertura?**

Tutte le garanzie non comprendono:

- ! danni causati all'Autoveicolo da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare,
- ! da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
- ! da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- ! semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- ! rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
- ! dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
- ! colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO o COLLISIONE, se operante.
- ! Oltre a quanto sopra previsto, l'Impresa, limitatamente alla sola garanzia KASKO o COLLISIONE, non indennizza i danni:
- ! provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285;
- ! provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- ! cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- ! cagionati da operazioni di carico e scarico;
- ! subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- ! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
- ! Per la sola garanzia Cristalli sono inoltre esclusi:
- ! Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
- ! Occorsi durante la circolazione fuori strada,
- ! Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



## Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.



## Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



## Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



## Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.